

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3116 del 20/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta BBT DI UMBERTO BENATTI S.R.L. con sede legale ed attività nel Comune di Cento, Frazione Alberone (FE) - Via Nannini n. 24; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di PRODUZIONE E VENDITA DI COMPONENTI ED ACCESSORI PER VEICOLI INDUSTRIALI.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3154 del 14/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti GIUGNO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 6114/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **BBT DI UMBERTO BENATTI S.R.L.** con sede legale ed attività nel Comune di Cento, Frazione Alberone (FE) - Via Nannini n. 24; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE E VENDITA DI COMPONENTI ED ACCESSORI PER VEICOLI INDUSTRIALI.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento, assunta al P.G. dell'Ente al n.5486 in data 30/01/2018, Pratica SUAP n. 123/2018, trasmessa dall'Ufficio SUAP con P.G. n. 0007217 il 07/02/2018 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/1573 del 08/02/2018, dalla ditta **BBT DI UMBERTO BENATTI S.R.L.** con sede legale ed attività nel Comune di Cento, Frazione Alberone (FE), Via Nannini n. 24 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO Che la ditta richiedente effettua l'attività di **PRODUZIONE E VENDITA DI COMPONENTI ED ACCESSORI PER VEICOLI INDUSTRIALI**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico, lo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale e per le emissioni in atmosfera e che quest'ultimo viene richiesto come Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale trattandosi di attività ricompresa nella D.G.R. 1769/2010 e sue modifiche ed integrazioni e precisamente per l'attività "Saldatura di oggetti e superfici metalliche";

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;

- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che la ditta era stata autorizzata alle emissioni in atmosfera con atto P.G. della Provincia di Ferrara n. 61906 del 07/08/2002 e che come da verbale di sopralluogo di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara n. 0929/PR del 14/11/2017 è emerso che l'impresa è stata sanzionata per aver continuato l'esercizio dell'attività con l'autorizzazione scaduta, in particolare per aver continuato l'esercizio dello stabilimento con emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni di saldatura e lucidatura in assenza di autorizzazione il cui rinnovo doveva essere richiesto nei termini previsti dall'art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi;

CONSIDERATO che per le motivazioni suindicate la ditta in data 30/01/2018 ha presentato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in modo da poter regolarizzare la propria posizione autorizzativa in materia di emissioni in atmosfera aderendo, come già in precedenza specificato, all'autorizzazione di carattere generale di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 per l'attività *“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”*;

VISTA la certificazione di inesistenza di pubblica fognatura rilasciata da HERA SPA in data 27/02/2018 Prot. n. 20589, registrata al Prot. del Comune al n. 11061 del 27/02/2018;

VISTO il parere negativo per lo scarico in acque superficiali rilasciato da ARPAE Servizio Territoriale di Ferrara in data 14/02/2018 Prot. n. 1827, qui di seguito integralmente riportato:

- *“la ditta prevede come unico sistema di trattamento per i reflui una vasca di tipo Imhoff, mentre secondo quanto indicato nella DGR 1053/2003 è prescritta l'installazione di un ulteriore manufatto, opportunamente dimensionato, scelto fra quelli indicati alla Tabella B della suddetta Delibera”*;
- *“poiché la ditta indica come recettore dei reflui un fosso stradale, ai fini della massima tutela ambientale, è necessario valutare anche le altre possibili soluzioni proposte dalla Delibera n. 1053/2003, in particolare lo scarico in corpo idrico superficiale con portata gestita dal consorzio, oppure mediante subirrigazione o fitodepurazione. Nel caso specifico la ditta non ha fornito alcuna valutazione tecnica relativa alla non applicabilità di tali soluzioni alternative, invece, nel caso in cui non siano applicabili, nella relazione tecnica relativa alla proposta di scarico in fossato, tale condizione deve essere specificata precisandone le motivazioni”*;

VISTA la documentazione pervenuta da parte della Ditta in data 20/03/2018 registrata al prot. Comunale n. 15743, a seguito del succitato parere negativo di ARPAE Servizio Territoriale – matrice acqua – PGFE/2018/1827 del 14/02/2018;

VISTA la nota formulata da ARPAE Servizio Territoriale PGFE/2018/3868 del 29/03/2018, a seguito della succitata documentazione pervenuta da parte della Ditta, con la quale sono state richieste le seguenti integrazioni in quanto la ditta ha optato di scaricare i reflui aziendali tramite subirrigazione:

- fornire una relazione geologica recente sulla stratigrafia dell'area in cui dovrà essere posata la condotta disperdente, con indicazione dei punti di campionamento, che non risulta allegata alla documentazione trasmessa ma che viene citata nella relazione tecnica;
- produrre la rettifica della documentazione presentata (Scheda A – Scarichi di Acque Reflue, relazione tecnica e planimetria) in relazione all'effettiva presenza o meno della vasca di ossidazione, della quale dovranno essere fornite le dimensioni in caso di presenza nel progetto;

VISTA la documentazione pervenuta da parte della Ditta in data 11/04/2018 registrata al prot. Comunale n. 19483, a seguito della richiesta di integrazioni di ARPAE Servizio Territoriale – matrice acqua - PGFE PGFE/2018/3868 del 29/03/2018;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni per lo scarico dei reflui in subirrigazione rilasciato da ARPAE Servizio Territoriale di Ferrara in data 26/04/2018 Prot. n. 4897, registrato al Prot. del Comune al n. 22273 del 26/04/2018;

VISTO il parere favorevole per le matrici ambientali rumore e acqua rilasciato dal Servizio Ambiente del Comune di Cento con Prot. 25609 del 16/05/2018, trasmesso con nota del S.U.A.P. del Comune di Cento Prot. Gen n. 25644 del 16/05/2018, assunta al protocollo di ARPAE Ferrara n. PGFE/2018/5869 del 17/05/2018;

CONSIDERATO che nel suddetto parere il Comune di Cento, per quanto attiene la matrice rumore, in base alla classificazione acustica adottata dal Consiglio Comunale in data 18.12.2005 con Deliberazione n. 139, rilevato che l'area su cui insiste l'impianto soggetto ad autorizzazione ricade in classe 3 - "Area di tipo misto" e vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell' art. 8 comma 5 della legge n. 447/1995 ,rilasciata dal Legale rappresentante e confermata da un tecnico abilitato in acustica ambientale con la quale si dichiara che le emissioni di rumore prodotte dall' attività svolte presso lo stabilimento non sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di Classificazione Acustica del territorio comunale con riferimento all' art.4 comma 2 del DPR 227/2011, ha preso atto della stessa e ha ritenuto di non esprimere osservazioni e prescrizioni in merito;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente

delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Cento alla Ditta **BBT DI UMBERTO BENATTI S.R.L.**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 01573500384, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Cento Frazione Alberone (FE) - Via Nannini n. 24, per l'esercizio dell'attività **PRODUZIONE E VENDITA DI COMPONENTI ED ACCESSORI PER VEICOLI INDUSTRIALI**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato, tramite subirrigazione, è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 2) Lo scarico dei reflui in subirrigazione dovrà essere realizzato secondo lo schema indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A", conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
- 3) Dovranno essere osservate tutte le raccomandazioni relative alla manutenzione della rete disperdente, al fine di evitare fenomeni di intasamento di pietrisco o del terreno sottostante e al corretto funzionamento del sifone nel pozzetto di cacciata;
- 4) Occorre effettuare nel tempo un controllo del livello della falda, come prevede la deliberazione pre citata;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**, denominate **E1, E2, E3** (esistenti da riattivare);
2. Le emissioni **E1, E2, E3** (saldatura di superfici metalliche) sono ammesse nel rispetto delle seguenti prescrizioni e limiti massimi:
 - a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura;
 - b) Le lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.);
 - c) Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite,

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- d) Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco (tipo molatura) per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- e) Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni

che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.);

f) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

g) **In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo** alle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011:

L'autorizzazione non può considerarsi valida:

In caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Cento, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Cento.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.